



**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 2378 del 27/07/2010**

**OGGETTO:** D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento” – Ditta: Soc. Scarlino Energia S.r.l. – Impianto di incenerimento alimentato a biomasse e CDR e CDR-Q sito in loc. Casone nel Comune di Scarlino - Rilascio Autorizzazione Integrata Ambientale.

---

ATTO CHE IMPEGNA LA SPESA

ATTO CHE LIQUIDA UNA SPESA

---

Da pubblicare all’Albo Pretorio.

Da comunicare al Servizio Personale (art. 1.127 L. n. 662/96).

Da comunicare al Servizio Personale (art. 58.8 D.Lgs. n. 29/93).

Altro(specificare) \_\_\_\_\_

Adempimenti effettuati insieme alla pubblicazione. Sigla: \_\_\_\_\_

---

Si attesta che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6.4 del vigente Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento del Consiglio Provinciale, la presente Determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio in data \_\_\_\_\_ e vi è rimasta dieci giorni consecutivi.

Grosseto, \_\_\_\_\_

IL MESSO NOTIFICATORE

## IL DIRIGENTE

**RICHIAMATA** la Direttiva Europea 2008/1/CE, versione codificata della Direttiva Europea 96/61/CE, denominata anche “*Direttiva IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control)*”, che ha introdotto una nuova disciplina di controllo dell’inquinamento, al fine di raggiungere un elevato livello di protezione dell’ambiente attraverso la prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento generato da varie categorie di impianti;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell’Ambiente, di concerto con il Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato e con il Ministero della Sanità, del 19 novembre 1997, n. 503, avente ad oggetto: “*Regolamento recante norme per l’attuazione delle direttive 89/369/CEE e 89/429/CEE concernenti la prevenzione dell’inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e la disciplina delle emissioni e delle condizioni di combustione degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani, di rifiuti speciali non pericolosi, nonché di taluni rifiuti sanitari*”;

**RICHIAMATO** il Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 372 “*Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento*”;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell’Ambiente, di concerto con il Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato e con il Ministero della Sanità, del 25 febbraio 2000, n. 124, avente ad oggetto: “*Regolamento recante i valori limite di emissione e le norme tecniche riguardanti le caratteristiche e le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti pericolosi, in attuazione della direttiva 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, e dell’articolo 18, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22*”;

**VISTO** il Decreto Legislativo 11 maggio 2005, n. 133 “*Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti*” e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 31 gennaio 2005 “*Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell’allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372*”;

**DATO ATTO** che la suddetta Direttiva Europea 96/61/CE è stata integralmente recepita, a livello nazionale, dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 “*Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento*”, che disciplina il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell’autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui all’allegato 1 al D.Lgs. stesso, nonché le modalità di esercizio degli impianti medesimi, ai fini del rispetto dell’autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.);

**DATO ATTO**, altresì, che con il sopra richiamato D.Lgs. n. 59/2005, ai sensi di quanto disposto dall’art. 19, comma 1, è stato abrogato il Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 372, fatto salvo quanto previsto all’art. 4, comma 2;

**VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*” e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico e con il Ministero della Salute del 29 gennaio 2007 “*Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell’allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59*”;

**RICHIAMATI** i sotto elencati provvedimenti emanati dalla Regione Toscana in materia ambientale, relativamente alla matrice *Emissioni in atmosfera*:

- D.C.R.T. 19/02/1991, n.33 “Adozione modelli e schede per la predisposizione dei progetti di adeguamento per gli impianti esistenti e per la presentazione delle domande di autorizzazione ai sensi artt. 6 e 15 D.P.R. 24-05-1988 n. 203 e dei certificati di analisi alle missioni”;
- L.R.T. 05/05/1994, n. 33 “Norme per la tutela della qualità dell’aria”;
- L.R.T. 03/02/1995, n. 19 “Modifica della L.R. 05.05.94, n. 33 (“Norme per la tutela della qualità dell’aria”)”;
- Documento tecnico “Modalità tecniche ed amministrative relative alle autorizzazioni ex DPR 203/88”, approvato dal Comitato di Coordinamento di cui all’art. 18 della LRT 5 maggio 1994, n. 33 nella seduta del 23 marzo 1995 ed ulteriori disposizioni integrative, tecniche e di attuazione;
- Circolare della Regione Toscana, Direzione Generale delle Politiche Territoriali e Ambientali, prot. A00GRT/149615/124.02.02 del 24.05.2006 avente per oggetto: “Entrata in vigore del D.Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale – Allocazione delle competenze”, con la quale, relativamente alle funzioni già trasferite agli Enti Locali con leggi regionali anteriori all’entrata in vigore del decreto legislativo sopra citato, si comunica la conferma dell’assetto delle competenze attualmente vigenti in capo ai medesimi, senza che si renda necessaria una nuova manifestazione di volontà da parte della Regione;

**RICHIAMATI**, anche, i sotto elencati provvedimenti emanati dalla Regione Toscana in materia ambientale, relativamente alla matrice *Acque*:

- L.R.T. 31/05/2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento” e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 8 settembre 2008, n. 46/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque””;

**RICHIAMATI**, inoltre, i sotto elencati provvedimenti emanati dalla Regione Toscana in materia ambientale, relativamente alla matrice *Rifiuti e Bonifiche*:

- L.R.T. 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati” e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 25 febbraio 2004, n. 14/R “Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell’articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), contenente norme tecniche e procedurali per l’esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche”;

**RICHIAMATI**, altresì, i sotto elencati provvedimenti comunitari, nazionali, regionali e provinciali in materia ambientale, relativamente alla matrice *Energia*:

- direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’energia;
- D.Lgs n. 387/2003 e ss.mm.ii.;
- L.R.T. n. 39 del 24/02/2005 recante “ Disposizioni in materia di Energia” e ss.mm.ii.;
- Legge 244/07 (Finanziaria 2008);
- P.I.E.R. della Toscana 2007-2010, approvato con Delibera del Consiglio regionale della Toscana n. 47 del 08/07/2008;
- Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Grosseto, approvato con DCP n. 20 dell’11/06/2010 - “Decisione finale di Valutazione Ambientale Strategica integrata e approvazione” esecutivo dal 14.07.2010 (BURT n° 28), il quale definisce i principi sull’uso e la tutela delle risorse indicando, coordinando e promuovendo gli obiettivi di Sviluppo Sostenibile da perseguire nel territorio della provincia di Grosseto;

**VISTA** la Legge Regionale Toscana 22 dicembre 2003, n. 61 “Norme in materia di autorizzazione integrata ambientale. Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1998 n. 79 (Norme per l’applicazione della valutazione di impatto ambientale). Aree produttive ecologicamente attrezzate. Modifiche alla

*legge regionale 1 dicembre 1998, n. 87 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112)* che individua, quale Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, la Provincia territorialmente interessata dallo svolgimento delle attività, oggi elencate nell'allegato I al D.Lgs. 59/2005;

**RICHIAMATA** la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 229 del 15/03/2004 *“Determinazione anticipi per spese di istruttoria relative alla domanda di autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 372/1999 e della L.R. n. 61/2003”*, con la quale sono state fissate le spese relative alla sola istruttoria della domanda di autorizzazione integrata ambientale, da versare alle Tesorerie delle Amministrazioni provinciali, contestualmente alla presentazione della domanda o entro 30 giorni dalla data della comunicazione al gestore di avvio del procedimento, a titolo di "acconto", da devolversi, con vincolo di destinazione d'uso, alla copertura delle spese di istruttoria;

**CONSIDERATO** che il Comitato Tecnico di Coordinamento IPPC Regione Toscana – Province nella seduta del 15/07/2005 ha approvato tutta la modulistica attinente l'Autorizzazione Integrata Ambientale (schemi di: domanda, relazione tecnica e schede tecniche);

**RICHIAMATA** la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 272 del 14/04/2008 avente ad oggetto: *“Approvazione criteri direttivi sugli impianti di incenerimento”*;

**VISTO** il Decreto Ministeriale del 24 aprile 2008 *“Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”*;

**RICHIAMATA** la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 495 del 15 giugno 2009 *“Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) – Adeguamento ed integrazioni tariffe da applicare ai sensi del comma 4, art. 9, del Decreto Ministeriale 24 aprile 2008”*, successivamente integrata con Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 631 del 20/07/2009;

**PREMESSO** che l'impianto in questione è stato sottoposto alla procedura di Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.), di cui si riportano di seguito le fasi principali:

- in data 25/01/2008 la Società Scarlino Energia s.r.l., in qualità di Autorità Proponente, ha presentato la domanda di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale relativa al progetto *“Ammodernamento tecnologico e interventi di riqualificazione ambientale ed energetica della centrale elettrica di Scarlino da alimentare con fonti rinnovabili (biomasse) e non convenzionali (CDR e CDRQ)”*, ai sensi dell'art. 14 e seguenti L.R. 79/98;
- con Determinazione Dirigenziale n. 118 del 19/01/2009, successivamente integrata dalla D.D. n. 2211 del 05/06/2009, è stata pronunciata la Compatibilità Ambientale rispetto al suddetto progetto presentato da Scarlino Energia s.r.l.;
- avverso tali Determinazioni sono stati presentati vari ricorsi da parte di Comitati e Associazioni Ambientaliste, nonché da parte di Enti pubblici, quali il Comune di Scarlino e di Follonica;
- con Deliberazione n. 172 del 01/09/2009 è stata individuata la Giunta medesima quale Autorità competente per l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per i progetti soggetti alla disciplina del D.Lgs. n. 152/2006, Parte II, Titolo III, di competenza della Provincia;
- con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 38 del 17.09.2009 è stato dato mandato, fra l'altro, alla Giunta Provinciale ed agli uffici competenti di avviare un procedimento amministrativo inteso al riesame, anche ai fini di un eventuale provvedimento di autotutela, degli atti oggetto di ricorso giurisdizionale e amministrativo relativi alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) sul progetto di cui trattasi;

- considerata la necessità di assicurare il soddisfacimento di un attuale interesse pubblico a carattere generale su impulso e richiesta del Consiglio Provinciale (D.C.P. n. 38/2009), in data 16 ottobre 2009 si è provveduto, con nota prot. 176242 alla comunicazione di Avvio del Procedimento di Riesame e con successiva prot. n. 176248 a dare notizia di detto avvio anche ai Ricorrenti, agli Enti Interessati e ai componenti la Struttura Operativa dell'Ente. Tale procedimento di riesame aveva, tra l'altro, come principali obiettivi:
  - evitare che dall'attività processuale tutt'ora pendente e dal suo esito, possa derivare un danno grave ed irreparabile alla Pubblica Amministrazione procedente;
  - evitare ritardi procedurali nel rilascio della Autorizzazione per l'esecuzione degli interventi richiesti dall'Autorità Proponente, tenendo conto della natura endoprocedimentale della V.I.A. stessa;
  - provvedere alla comparazione di interessi pubblici e privati e ritenuto prevalente l'interesse alla garanzia della legittimità degli atti adottati anche in considerazione del principio di economicità, dato atto che il riesame ha ad oggetto provvedimenti endoprocedimentali, non produttivi di effetti giuridici immediati in posizioni giuridiche private e consolidate;
  - proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 4/2008;
- con l'“Accordo Procedimentale”, approvato con D.G.P. n. 211 del 13.11.2009 e sottoscritto in data 11/12/2009 tra la Provincia di Grosseto e la Scarlino Energia S.r.l., è stata prevista apposita Inchiesta Pubblica e la data dell'08 gennaio 2010 quale termine ultimo dei lavori della stessa, nonché il 13 gennaio 2010, quale termine ultimo del procedimento di riesame;
- il Presidente dell'inchiesta pubblica, nel termine fissato di cui al punto precedente, ha trasmesso all'Autorità competente il rapporto finale ed il parere;
- il riesame ha avuto per oggetto, sotto il profilo provvedimentale, le Determinazioni Dirigenziali n. 118 del 19/01/2009 e n. 2211 del 05/06/2009, entrambe esecutive oggetto di ricorso giurisdizionale e amministrativo relativi alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) sul progetto in questione;
- con provvedimento n° 3458 del 11.01.2010 a firma del Direttore dell'Area Territorio Ambiente e Sostenibilità Arch. Pietro Pettini il Dirigente competente è stato indicato nel dott. G. Sammuri individuato ai sensi dell'art. 5 e seguenti della Legge n. 241/90 e s.m.i., Responsabile del Procedimento;
- nel termine fissato, il dirigente competente ha adottato la determina n. 75 del 13/01/2010 avente oggetto: *“Conclusione procedimento di riesame degli atti oggetto di ricorso giurisdizionale e amministrativo relativi alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) sul progetto di “Ammodernamento tecnologico e interventi di riqualificazione ambientale ed energetica della centrale elettrica di Scarlino da alimentare con fonti rinnovabili (biomasse) e non convenzionali (CDR e CDRQ)”*;
- con la citata determina n. 75/2010:
  - è stato dichiarato che gli aspetti sotto riportati non hanno trovato, in alcune rilevanti parti di essi, compiuta composizione, analisi e trattazione all'interno del processo di Valutazione d'Impatto Ambientale originario, così come rappresentato nel Rapporto finale dell'Inchiesta pubblica – richiamato -:
    - Qualificazione precisa dell'oggetto (opera, impianto e/o altro intervento) della V.I.A.;
    - Caratterizzazione meteo-climatica e modellistica diffusionale;
    - Caratterizzazione dello stato attuale di qualità dell'aria;
    - Caratterizzazione dello stato attuale dei terreni;
    - Caratterizzazione dello stato attuale di qualità delle acque;
    - Valutazione dell'impatto sulla salute;
    - Valutazione dell'impatto sugli ecosistemi e sulle aree protette;
    - Valutazione dell'impatto sulle attività economiche presenti sul territorio;
    - Valutazione dell'impatto sulle produzioni agricole.

- è stato dichiarato che esistono i presupposti per il ritiro della determina n. 2211 del 05/06/2009 per rilevati profili di incongruità ed illogicità nell'impianto motivazionale;
  - è stata riconosciuta la facoltà alla Soc. Scarlino Energia Srl di attivare le prescrizioni della L. 241/90 e ss.mm.ii., presentando per iscritto le proprie osservazioni al provvedimento di Conclusione del procedimento di riesame e che l'Autorità Competente dà atto motivatamente e per iscritto dell'accoglimento o del non accoglimento di tali osservazioni nella motivazione del provvedimento finale;
  - è stato demandato al Responsabile del Procedimento di acquisire tutti gli elementi ritenuti necessari ad integrare l'istruttoria interdisciplinare di VIA.
- con nota del 25.01.2010, la Società Scarlino Energia s.r.l. ha trasmesso la sua III memoria partecipativa, in aggiunta a quella presentata in sede di riesame prot. 187947 del 04/11/2009 ed a quella trasmessa via fax in data 11.01.2010;
  - il Responsabile del Procedimento, a seguito della presentazione della predetta memoria partecipativa, ha comunicato con propria nota del 10/02/2010 prot. 24607 che gli aspetti evidenziati dall'Inchiesta Pubblica e le controdeduzioni ed osservazioni della Società proponente, rappresentate nelle memorie depositate agli atti, sono valutati e composti all'interno del processo di VIA, attraverso l'analisi della Struttura Operativa preposta e all'interno del Rapporto Interdisciplinare da sottoporre all'approvazione dell'Autorità Competente all'adozione del provvedimento finale e che, pertanto, la valutazione delle controdeduzioni ed osservazioni degli istanti viene espressa nell'ambito della motivazione del provvedimento stesso;
  - accertata la correttezza e la legittimità di tale procedimento e ricomposizione in sede di riesame del processo di VIA, rispettoso dei criteri evidenziati dalla Giurisprudenza costante improntati alla comparazione degli interessi in gioco, valutazione sostanziale in sede istruttoria di tutti i contributi presentati, conservazione ed integrazione di atti, provvedimenti ed attività ove legittimo utile e possibile;
  - acquisita la documentazione integrativa ed i chiarimenti ai fini del procedimento di riesame della VIA, trasmessi dalla Scarlino Energia S.r.l. – *Trasmissione documentazione AIA del 18/01/2010 (Ns. prot. n. 26853 del 16/02/2010)* e – *Trasmissione documentazione del convegno del 25/02/2010, documentazione integrativa e descrittiva e certificazione dei bruciatori e nota relativa alla correzione del calcolo energetico dell'impianto precedentemente fornito (Ns. prot. n. 38855 del 05/03/2010)*;
  - in data 11/03/2010, tenuto conto anche dello specifico parere redatto dall'Università degli Studi di Siena – Dipartimento di Scienze Ambientali, è stato redatto dalla competente Struttura Operativa di questo Ente il documento avente ad oggetto "*Supplemento Istruttoria al rapporto interdisciplinare del 16 gennaio 2009*", approvato con propria Determinazione Dirigenziale n. 678 dell'11/03/2010;
  - la Giunta Provinciale con proprio atto n. 36 dell'11/03/2010, che, tra le sue premesse ha dichiarato che "[...] *detto impianto debba essere qualificato come impianto di incenerimento*", ha disposto, tra l'altro, quanto di seguito riportato:  
 ...(omissis)...
- 1) *Di acquisire, confermare e far proprie le conclusioni di cui alla determina dirigenziale n. 678 del 11/03/2010 "Approvazione Supplemento al rapporto istruttoria interdisciplinare del 16 gennaio 2009..... (omissis) ...*
  - 2) *Di acquisire le risultanze del parere espresso dall'Università degli Studi di Siena in merito al riesame relativo alla V.I.A. del progetto "Ammodernamento tecnologico e interventi di riqualificazione ambientale ed energetica della centrale elettrica di Scarlino da alimentare con fonti rinnovabili (biomasse) e non convenzionali (CDR e CDRQ)";*
  - 3) *Di dare atto delle conclusioni positive del predetto parere così riportate: "con le integrazioni proposte soprattutto nel campo dei monitoraggi, ritenuti indispensabili, si può concludere che le criticità possano ritenersi superate. In considerazione di ciò, è necessario integrare il rapporto*

*interdisciplinare istruttorio del 16 gennaio 2009, tenendo conto delle considerazioni analitiche riportate in questo rapporto”;*

- 4) *Di acquisire ed approvare il “Supplemento al Rapporto Istruttorio Interdisciplinare”, parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato A), redatto dalla Struttura Operativa con la citata consulenza dell’Università degli Studi di Siena, Dipartimento di Scienze Ambientali;*
- 5) *Di dare atto delle conclusioni positive del predetto supplemento così riportate: “dall’esame dei pareri acquisiti e dalle analisi svolte ad oggi nelle varie fasi del processo, valutata l’incidenza dell’intervento sulle Componenti Ambientali (dal punto di vista idro-geo-morfologico, ambientale, paesistico, territoriale e sanitario), l’intervento proposto dalla Società Scarlino Energia determina impatti comunque mitigabili. Si ritiene, pertanto, in base al presente Supplemento al Rapporto Istruttorio Interdisciplinare, di dover esprimere la Compatibilità Ambientale del progetto proposto, subordinandola al rispetto delle prescrizioni, misure di mitigazione, di compensazione ambientale e di monitoraggio”;*
- 6) *di dare atto che, ai fini del giudizio di compatibilità ambientale, il Rapporto istruttorio interdisciplinare ed il suo supplemento trattano a livello approfondito e rendono conto dei risultati emersi dall’inchiesta pubblica, dei pareri resi dalle amministrazioni competenti in materia ambientale e delle osservazioni presentate dai soggetti interessati;*
- 7) *di ritirare in via di autotutela la determina dirigenziale n. 2211 del 05 giugno 2009 confermando ed assumendo la sola prescrizione “z” tra le prescrizioni di cui al “Supplemento al Rapporto Istruttorio Interdisciplinare” per le motivazioni in narrativa esposte;*
- 8) *di revocare la sola prescrizione 3b) impartita dalla Determina Dirigenziale n. 118 del 19/01/2009, come rappresentato nel “Supplemento al Rapporto Istruttorio Interdisciplinare” (allegato A), qui riportato a tutti gli effetti e di confermarla nelle restanti parti compatibili;*
- 9) *di dare atto e dichiarare, pertanto, che il presente atto sostituisce e revoca le precedenti disposizioni in quanto incompatibili e precisamente la Determina n. 2211/2009 e la prescrizione 3b) impartita con la Determina n. 118/2009;*
- 10) *di esprimere quale Autorità Competente, sulla base delle valutazioni e per le motivazioni espresse nel predetto supplemento, qui riportate a parte integrante e sostanziale, la Compatibilità Ambientale del progetto “Ammodernamento tecnologico e interventi di riqualificazione ambientale ed energetica della centrale elettrica di Scarlino da alimentare con fonti rinnovabili (biomasse) e non convenzionali (CDR e CDRQ)”, proposto da Scarlino Energia s.r.l.;*
- 11) *di subordinare la pronuncia di Compatibilità Ambientale al rispetto delle misure di mitigazione, compensazioni, prescrizioni e monitoraggio così come individuate nel “Supplemento al Rapporto Istruttorio Interdisciplinare” (allegato A), qui riportato a tutti gli effetti;*
- 12) *di approvare lo “Schema di Piano di Controllo” allegato 2) al Supplemento al Rapporto Istruttorio come parte integrante e sostanziale;*
- 13) *di approvare lo “Schema di valutazione dello stato di salute dei residenti nei comuni di Follonica e Scarlino in relazione ai fenomeni di inquinamento ambientale” allegato 3) al Supplemento al Rapporto Istruttorio come parte integrante e sostanziale;*
- 14) *di disporre che l’efficacia della Valutazione Impatto Ambientale de quo ha durata di 5 (cinque) anni;*
- 15) *Di individuare – fatte salve le competenze che l’ordinamento attribuisce ad altri soggetti – al Settore Ambiente della Provincia di Grosseto, in A.R.P.A.T. e nel Comune di Scarlino i soggetti che eserciteranno, ognuno secondo le proprie competenze, le funzioni di vigilanza e controllo circa l’adempimento delle prescrizioni, misure di mitigazione e di monitoraggio di cui al punto 11;...(omissis)....*

**PREMESSO**, altresì, che, alla data odierna, la Soc. Scarlino Energia S.r.l., con sede legale in Firenze, Via Benedetto Varchi n. 24, è titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato con fonti rinnovabili (biomasse), sito in loc. Casone nel Comune di Scarlino, rilasciata, alla Dr.ssa Maria Teresa Caroleo nata il 15.10.1971 a Reggio Calabria (RC) residente a Bagno a Ripoli (FI) via Bikila n°16, in qualità di Amministratore Delegato della Società medesima, con Determinazione Dirigenziale n. 3851 del 31/10/2008, successivamente modificata per varianti non sostanziali con Determinazione Dirigenziale n. 2037 del 30/06/2010;

**VISTA** la domanda finalizzata al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in qualità di gestore dell'impianto IPPC denominato: Centrale Elettrica di Scarlino (Scarlino Energia s.r.l.), completa della relativa documentazione tecnica, presentata, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 59/2005 e s.m.i., con nota prot. n. AD/is 031/09 del 21/04/2009, pervenuta a questo Ente in data 27/04/2009, prot. n. 68804, dalla Dr.ssa Maria Teresa Caroleo, in qualità di Amministratore Delegato della Soc. Scarlino Energia S.r.l., con sede legale in Firenze, Via Benedetto Varchi, n. 24, con sede operativa in loc. Casone nel Comune di Scarlino;

**VISTA** la Pronuncia di Compatibilità ambientale di cui alla DGP n° 36/10, gli elaborati tecnici, il documento "Premessa sulla qualificazione giuridica dell'impianto" allegato dalla ditta alla domanda di AIA, nonché l'istruttoria effettuata, l'attività IPPC in oggetto viene individuata nell'Allegato I, punto 5.2 del D.Lgs. n. 59/2005 e s.m.i. ("*Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti nella direttiva 89/369/CEE dell'8 giugno 1989 del Consiglio, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, e nella direttiva 89/429/CEE del 21 giugno 1989 del Consiglio, concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, con una capacità superiore a 3 tonnellate al giorno*");

**DATO ATTO** che il suddetto impianto della ditta Soc. Scarlino Energia S.r.l. deve considerarsi "impianto nuovo" ai sensi della definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) del citato D.Lgs. 59/2005, in quanto "*impianto che non esiste nella definizione di impianto esistente*";

**DATO ATTO** che con ns. nota raccomandata del 27/05/2009, prot. n. 88893, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 59/2005 e ss.mm.ii. e della L. 241/1990 e ss.mm.ii., è stato dato l'avvio del procedimento in questione ed al contempo trasmesso a tutti gli Enti, componenti la Conferenza dei Servizi, l'istanza sopra citata, ns. prot. n. 68804/2009;

**VISTA** la nota dell'11/06/2009, prot. n. AD/az090/09, pervenuta a questo Ente in data 16/06/2009, prot. n. 101017, con la quale la Soc. Scarlino Energia S.r.l., in qualità di gestore dell'impianto in questione, aveva trasmesso:

- Autodichiarazione, a firma dell'Amministratore Delegato Sig.ra Maria Teresa Caroleo, inerente la definizione ed individuazione dimensionale dell'impresa;
- copia del versamento, pari ad € 4.000,00, effettuato, a favore della Provincia di Grosseto, in data 10/06/2009 a mezzo Bonifico Bancario della Banca Monte dei Paschi di Siena – Filiale di San Giovanni Valdarno, dalla Società, quale acconto da destinarsi alle spese di istruttoria di cui all'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 59/2005, secondo quanto stabilito dalla D.G.R.T. 15 marzo 2004, n. 229;
- copia della pagina del quotidiano "Il Tirreno" dell'8/06/2009, su cui era stato pubblicato l'annuncio di avvio del procedimento, adempimento previsto dall'art. 5, comma 7, del D.Lgs. 59/2005;

**VISTA** la nota del Comune di Follonica del 24/08/2009, prot. n. 16104, anticipata via fax, come da ns. prot. n. 140932 del 25/08/2009, avente ad oggetto: "*Inceneritore di Scarlino – Mancata comunicazione dell'avvio del procedimento per il rilascio dell'A.I.A. – Richiesta di Sospensione o proroga dei termini del procedimento per partecipazione allo stesso*";

**RICHIAMATA**, pertanto, la ns. nota raccomandata del 26/08/2009, prot. n. 141488, con la quale si faceva presente al Comune di Follonica che lo stesso sarebbe stato invitato a tutte le Conferenze dei Servizi riguardanti il procedimento in questione ed al contempo veniva inviata copia dell'istanza in precedenza citata, ns. prot. n. 68804/2009;

**RICHIAMATA**, altresì, la ns. nota raccomandata del 26/08/2009, prot. n. 141882, con la quale è stata indetta, ai sensi dell'art. 5, comma 10, del D.Lgs. n. 59/2005 e ss.mm.ii. e con le modalità di cui agli artt. 14 e ss. della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., la 1<sup>a</sup> Conferenza dei Servizi per il giorno 10/09/2009 alle ore 11:00, presso la Sala Pegaso di questa Amministrazione Provinciale;

**RICHIAMATA**, inoltre, la ns. nota del 27/08/2009, prot. n. 142587, con la quale è stata comunicata a tutti i Comitati e le Associazioni Ambientaliste locali la convocazione della suddetta Conferenza, precisando che, al fine della massima pubblicizzazione, la stessa era stata anche affissa all'Albo Pretorio e pubblicata sul sito internet dell'Ente, per il periodo dal 27/08/2009 al 10/09/2009;

**PRESO ATTO** che non è pervenuta alla Provincia di Grosseto alcuna osservazione nel termine di cui all'art. 5, comma 8, del D.Lgs. 59/2005, così come comunicato con ns. nota del 02/09/2009, prot. n. 146033 alla Soc. Scarlino Energia S.r.l. a seguito di specifica richiesta avanzata dalla Società medesima;

**VISTA** la nota del 31/08/2009, prot. n. 16404, pervenuta a questo Ente in data 02/09/2009, prot. n. 145486, con la quale il Comune di Follonica comunicava l'impossibilità di partecipazione alla suddetta Conferenza dei Servizi e chiedeva, pertanto, lo spostamento della data di convocazione della Conferenza medesima;

**DATO ATTO**, pertanto, che con ns. nota raccomandata del 08/09/2009, prot. n. 150537, la suddetta Conferenza dei Servizi è stata rinviata e nuovamente convocata per il giorno 21/09/2009 alle ore 09:00, sempre presso la Sala Pegaso di questa Amministrazione Provinciale;

**DATO ATTO**, inoltre, che con ns. nota del 09/09/2009, prot. n. 151065, è stata comunicata a tutti i Comitati e le Associazioni Ambientaliste locali la nuova convocazione della Conferenza in questione, precisando che, al fine della massima pubblicizzazione, la stessa era stata anche affissa all'Albo Pretorio e pubblicata sul sito internet dell'Ente, per il periodo dal 09/09/2009 al 21/09/2009;

**CONSIDERATO**, pertanto, che in data 21/09/2009 si è tenuta detta Conferenza di Servizi, nella quale i soggetti intervenuti, congiuntamente alla Soc. Scarlino Energia S.r.l., hanno verificato lo stato di applicazione delle MTD (Migliori Tecniche Disponibili) all'impianto in esame, fornendo, ciascuno per la propria competenza, indicazioni di carattere tecnico e amministrativo sull'adeguamento proposto dall'istante al D.Lgs. 59/2005 e ss.mm.ii.;

**RICHIAMATO** il verbale relativo alla suddetta Conferenza dei Servizi del 21/09/2009, con il quale gli Enti componenti la Conferenza, ad eccezione del Comune di Follonica che rilasciava parere di diniego, ha ritenuto di richiedere chiarimenti ed integrazioni alla documentazione presentata, stabilendo, ai sensi dell'art. 24, comma 7, della L.R.T. n. 40/2009 e s.m.i., in 150 giorni il termine massimo per la presentazione, da parte della Soc. Scarlino Energia S.r.l., di dette integrazioni;

**DATO ATTO** che la Soc. Scarlino Energia S.r.l., così come disposto nel verbale della Conferenza dei Servizi del 21/09/2009 di cui al punto precedente, ha presentato la documentazione integrativa a tutti gli Enti istituzionali interessati al procedimento, nello specifico a questo Ente in data 18/01/2010, ns. prot. n. 9427;

**VISTA** la Determinazione Dirigenziale n. 155 del 21/01/2010 con la quale è stata indetta e convocata per il giorno 15/02/2010 la Conferenza dei Servizi per l'esame della documentazione integrativa sopra richiamata;

**RICHIAMATA**, pertanto, la ns. nota raccomandata del 21/01/2010, prot. n. 12700, con la quale, in ottemperanza a quanto disposto dalla sopra citata Determinazione Dirigenziale n. 155/2010, è stata convocata, ai sensi dell'art. 5, comma 10, del D.Lgs. n. 59/2005 e con le modalità di cui agli artt. 14 e ss. della L. n. 241/1990 e s.m.i., per il giorno 15/02/2010 alle ore 10:00, presso la Sala Pegaso di questa Amministrazione, la 2<sup>a</sup> Conferenza dei Servizi, finalizzata all'espressione del parere definitivo;

**RICHIAMATA**, altresì, la nota del 21/01/2010, prot. n. 12704, con la quale è stata comunicata a tutti i Comitati e le Associazioni Ambientaliste locali la convocazione della suddetta Conferenza, precisando che, al fine della massima pubblicizzazione, la stessa era stata anche affissa all'Albo Pretorio e

pubblicata sul sito internet di questa Amministrazione Provinciale, per il periodo dal 22/01/2010 al 15/02/2010;

**DATO ATTO**, pertanto, che in data 15/02/2010 si è tenuta la 2<sup>a</sup> Conferenza di Servizi e che la stessa, visto che la data per la conclusione del procedimento del riesame della V.I.A. dell'impianto in questione, di cui alle premesse, era prevista per il 09/03/2010, è stata sospesa con proposta di riaggiornare la conferenza medesima per il giorno 12/03/2010;

**VISTA** la ns. nota raccomandata del 15/02/2010, prot. n. 26641, con la quale è stato trasmesso a tutti gli Enti componenti la conferenza ed alla Soc. Scarlino Energia S.r.l., copia del verbale della suddetta conferenza del 15/02/2010, unitamente agli allegati parte integrante e sostanziale del verbale medesimo, di seguito elencati:

- provvedimento del sottoscritto Dirigente, Dott. Giampiero Sammuri, prot. n. 24607 del 10/02/2010, avente come oggetto: *“Comunicazione in merito al procedimento di riesame Determinazioni Dirigenziali nn. 118 e 2211 del 2009 ed adozione provvedimento finale”*;
- Nota di espressione parere prot. 20952 del 03/02/2010, a firma del Dirigente dell'Area Infrastrutture e Protezione Civile – Settore Difesa del suolo, Bonifica e Idraulica, Ing. Massimo Luschi;
- Nota di espressione parere prot. n. 25217 dell'11/02/2010, a firma del Direttore dell'Area Territorio, Ambiente e Sostenibilità, Arch. Pietro Pettini e del Referente U.P. Assetto Idrogeologico, Dott. Riccardo Cinelli;
- Nota prot. n. 1990 del 02/02/2010, pervenuta a questo Ente in data 08/02/2010, prot. n. 23239, a firma del Sindaco del Comune di Follonica, Sig.ra Eleonora Baldi, di invito *“[...] ad interrompere o almeno a sospendere il procedimento AIA per l'impianto di Scarlino, revocando l'indizione della conferenza dei servizi del 15 febbraio prossimo [...]”*;
- Nota prot. n. 1991 del 02/02/2010, pervenuta a questo Ente in data 08/02/2010, prot. n. 22809, a firma del Funzionario Ufficio Affari Legali del Comune di Follonica, Avv. Stefania Sili, di comunicazione, a seguito della predetta nota del Sindaco, *“[...] a interrompere/sospendere il procedimento per il rilascio dell'A.I.A. revocando la conferenza dei servizi indetta per il 15 febbraio p.v. [...]”*;
- Nota di espressione parere prot. n. 2066 del 12/02/2010, trasmesso via fax al Settore Ambiente, come da prot. n. 25678 del 12/02/2010, a firma del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Grosseto, Ing. Ennio Aquilino e del Responsabile dell'Istruttoria Tecnica, Ing. Geremia Coppola;
- Osservazioni scritte lasciate in sede di Conferenza da Comitati e/o Associazioni Ambientaliste;

**CONSIDERATO** che con ns. nota raccomandata del 05/03/2010, prot. n. 38797, è stato convocato il proseguimento della suddetta 2<sup>a</sup> Conferenza dei Servizi per il giorno 16/03/2010 e con successiva ns. nota del 09/03/2010, prot. n. 40457 è stata comunicata a tutti i Comitati e le Associazioni Ambientaliste locali la convocazione di detto proseguimento;

**DATO ATTO** che la suddetta Conferenza dei Servizi del 16/03/2010 (proseguimento di quella del 15/02/2010), alla luce di quanto emerso dalla conclusione del procedimento della V.I.A. di cui alla Deliberazione della Giunta provinciale n. 36 dell'11/03/2010 e dai relativi chiarimenti e/o integrazioni emersi dall'esame della documentazione integrativa di cui al prot. n. 9427/2010 sopra richiamato, ha deciso la sospensione della conferenza stessa con decisione di riaggiornarla al giorno 24/03/2010;

**VISTA** la ns. nota del 24/03/2010, prot. n. 48103, con la quale è stato trasmesso a tutti gli Enti componenti la conferenza ed alla Soc. Scarlino Energia S.r.l., copia del verbale della suddetta conferenza del 16/03/2010, unitamente agli allegati parte integrante e sostanziale del verbale medesimo, di seguito elencati, nonché copia del parere prot. n. 42248 del 12/03/2010, a firma del Dirigente, Ing. Massimo Luschi, del Settore Difesa del Suolo, Bonifica e Idraulica dell'Area Infrastrutture e Protezione Civile di questo Ente, pervenuto successivamente alla Conferenza dei Servizi in questione:

- Istruttoria tecnica a firma dell'Ing. Eleonora Corbani, Istruttore Direttivo Tecnico del Settore Ambiente, nonché Referente dell'U.P. Rifiuti;

- Nota di espressione parere prot. 40931 del 09/03/2010, a firma del Referente U.P. Aree Protette e Biodiversità, Dott. Paolo Stefanini;
- Nota di espressione parere prot. n. 168 del 16/03/2010 del Comitato Tecnico del Bacino Regionale Toscana costa, pervenuto via fax in sede di conferenza, come da ns. prot. n. 44159 del 16/03/2010;
- Relazione istruttoria e parere istruttorio, prot. n. 18767 del 16/03/2010, rilasciato, ai sensi dell'art. 5, comma 11, del D.Lgs. n. 59/2005 e ss.mm.ii., dal Dipartimento Arpat di Grosseto, a firma del Dott. Giancarlo Sbrilli, Responsabile del Dipartimento e del Dott. Roberto Palimieri, Responsabile della U.O.C. Prevenzione e Controlli Ambientali Integrati;
- Contributo istruttorio, prot. n. 4677 del 15/03/2010, a firma dell'Ing. Roberto Micci, Responsabile del Settore 5 – Lavori Pubblici e Politiche Ambientali – del Comune di Scarlino;
- parere dell'Avvocatura regionale dell'11/03/2010, prot. n. AOO-GRT/68275/A10.60, avente ad oggetto: "Prescrizioni del Sindaco di cui agli artt. 216 e 217 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, così come previsto dall'art. 5, comma 11 del D.Lgs. 59/2005 ai fini del rilascio dell'A.I.A", rilasciato in copia dal Sindaco del Comune di Scarlino;
- Osservazioni scritte lasciate in sede di Conferenza da Comitati e/o Associazioni Ambientaliste;

**DATO ATTO**, altresì, che in data 24/03/2010 vengono ripresi i lavori della seduta della Conferenza del 16/03/2010 e che in tale sede viene dichiarato che in data 23/03/2010, la Soc. Scarlino Energia S.r.l. ha trasmesso con nota recepita agli atti di questo Ente con prot. n. 47966, la documentazione relativa a risposte a chiarimento delle osservazioni emerse nella predetta seduta del 16/03/2010, in singola copia;

**DATO ATTO** che durante i lavori della Conferenza è stato tenuto conto delle osservazioni presentate in sede di Conferenza da Enti e Comitati e/o Associazioni Ambientaliste;

**RICHIAMATO**, pertanto, il verbale della 2<sup>a</sup> Conferenza di Servizi del 24/03/2010, con il quale è stato espresso **parere favorevole con prescrizioni**, da tutti gli Enti componenti la conferenza, ad eccezione del Comune di Follonica che ha abbandonato i lavori in questione prima dell'espressione del parere conclusivo;

**VISTA** la ns. nota raccomandata del 26/03/2010, prot. n. 49608, con la quale è stato trasmesso a tutti gli Enti componenti la conferenza ed alla Soc. Scarlino Energia S.r.l., copia del verbale della suddetta conferenza del 24/03/2010, unitamente agli allegati parte integrante e sostanziale del verbale medesimo, di seguito elencati:

- Nota prot. n. 5657 del 23/03/2010 del Sindaco del Comune di Follonica;
- Relazione tecnica a firma del Dott. Geol. Paolo Sommaruga, rilasciata in copia dal Sindaco del Comune di Follonica;
- Parere prot. n. 3928 del 23/03/2010 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, a firma del Comandante, Ing. Ennio Aquilino e del Responsabile dell'Istruttoria tecnica, Ing. Geremia Coppola;
- Integrazione alla precedente relazione istruttoria e parere istruttorio, prot. n. 21294 del 24/03/2010, rilasciato, ai sensi dell'art. 5, comma 11, del D.Lgs. n. 59/2005 e ss.mm.ii., dal Dipartimento Arpat di Grosseto, a firma del Dott. Giancarlo Sbrilli, Responsabile del Dipartimento e del Dott. Roberto Palimieri, Responsabile della U.O.C. Prevenzione e Controlli Ambientali Integrati;
- Valutazioni igienico sanitarie prot. n. 540 del 24/03/2010 dell'A.S.L. n. 9 di Grosseto – Zona 1 "Colline metallifere", a firma del responsabile U.F. Igiene e Sanità Pubblica, Dott. Maurizio Spegnesi;
- Osservazioni scritte lasciate in sede di Conferenza da Comitati e/o Associazioni Ambientaliste;

**DATO ATTO** che in data 08/04/2010, ns. prot. n. 57607, la Soc. Scarlino Energia ha presentato le ulteriori copie della documentazione integrativa citata nella precedente seduta della Conferenza del 24/03/2010 e che tale documentazione è stata trasmessa a tutti gli Enti componenti la conferenza con ns. nota del 13/04/2010, prot. n. 59989, per le valutazioni di rispettiva competenza;

**RICHIAMATA** la nota, pervenuta a questo Ente in data 19/04/2010, prot. n. 64056, con la quale il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ha trasmesso una copia del progetto antincendio approvato

di cui al parere del 23/03/2010, prot. n. 3928, pervenuto a questo Ente in data 23/03/2010, prot. n. 47896 ed allegato quale parte integrante e sostanziale al sopra citato verbale della conferenza del 24/03/2010;

**CONSIDERATO** che in data 26/04/2010, ns. prot. n. 68043, la Soc. Scarlino Energia S.r.l. ha presentato gli elaborati progettuali firmati e timbrati in originale dai professionisti abilitati, così come richiesto al punto 9 del suddetto verbale della conferenza del 24/03/2010,

**CONSIDERATO** che in data 26.07.2010 la Soc. Scarlino Energia srl ha presentato:

- nota AD/az 0130/10 del 22.07.10 ns prot n° 125599 del 26.07.2010 oggetto: AIA. Conferenza dei servizi del 16-24.03.2010. Documentazione firmata in originale: dichiarazione circa la identità e conformità della documentazione timbrata e firmata in originale presentata
- nota AD/az 0133/10 del 24.07.10 ns prot n° 125597 del 26.07.2010 oggetto: AIA. Conferenza dei servizi del 16-24.03.2010. Trasmissione del documento "Procedura di Avviamento e Fermata"
- nota AD/az 0131/10 del 22.07.10 ns prot n° 125602 del 26.07.2010 oggetto: determinazione Boro.

**ACQUISITI**, quindi, gli elaborati progettuali regolarizzati, integrati/modificati, e forniti chiarimenti così come richiesto nell'istruttoria, rispetto a quelli presentati a corredo dell'istanza di autorizzazione, sulla base di quanto richiesto dagli Enti/Uffici partecipanti durante la fase istruttoria in sede di Conferenza di Servizi nonché, nella DGP n° 36 del 11.03.2010 sulla compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi;

**RICORDATO** che, secondo quanto disposto dall'art. 3 del D.Lgs. 59/2005: *"L'autorità competente, nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:*

- a) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;*
- b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;*
- c) deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, a norma del medesimo decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;*
- d) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;*
- e) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;*
- f) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale";*

**CONSIDERATO** che, secondo l'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 59/2005 e s.m.i.: *"L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato I è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato IV e delle informazioni diffuse ai sensi dell'art. 14, comma 4, e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili...[...]"*;

**VISTO** l'Allegato Tecnico, redatto dall'Ing. Eleonora Corbani, Istruttore Direttivo tecnico dell'U.P. Tecnica del Servizio Ambiente dell'Area Ambiente e Conservazione della Natura di questa Amministrazione Provinciale, riportante la descrizione dell'impianto, le relative valutazioni, nonché prescrizioni di ordine tecnico;

**PRECISATO** che, a norma dell'art. 5, comma 14, del D.Lgs. 59/2005 e s.m.i., il presente provvedimento *"[...] sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 334, e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE. L'autorizzazione integrata ambientale sostituisce, in ogni caso, le autorizzazioni di cui all'elenco riportato nell'allegato II [...]"*;

**VISTO** l'art. 7, comma 3 del D.Lgs.59/05 e s.m.i., a norma del quale “[...] *i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicato l'impianto [...]*”;

**CONSIDERATO** l'art. 8 del D.Lgs. 59/05 e s.m.i., che prevede, qualora ciò risulti necessario per la riduzione o la prevenzione dell'inquinamento, che l'autorità competente possa prescrivere l'adozione di misure più rigorose di quelle imposte dalla normativa ambientale o ottenibili con le migliori tecniche disponibili;

**VISTO** il Piano di Monitoraggio e Controllo, previsto dall'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 59/2005 e s.m.i., contenuto nella documentazione tecnica allegata alla domanda, e, dunque, sottoposto anch'esso all'esame della Conferenza di Servizi nelle sedute riportate ai punti precedenti e modificato ed integrato da ARPAT Grosseto;

**VALUTATO** che sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica l'impianto in esame può ritenersi conforme ai requisiti del D.Lgs. n. 59/2005 per la riduzione e la prevenzione integrata dell'inquinamento;

**RITENUTO** di fissare le prescrizioni ed i limiti di emissione, conseguenti all'adozione delle Migliori Tecniche Disponibili (MTD), nonché la frequenza e le modalità di comunicazione dei dati ottenuti, come riportati nell'Allegato Tecnico (All. “1”) e nel Piano di Monitoraggio e Controllo (All. “2”), che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

**RITENUTO**, pertanto, in considerazione di quanto sopra esposto, di rilasciare la presente Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) per l'impianto di incenerimento alimentato a biomasse e CDR e CDRQ, alla Dr.ssa Maria Teresa Caroleo nata il 15.10.1971 a Reggio Calabria (RC) residente a Bagno a Ripoli (FI) via Bikila n°16, in qualità di Amministratore Delegato della Soc. Scarlino Energia S.r.l., con sede legale in Firenze, Via Benedetto Varchi, n. 24, con sede operativa in loc. Casone nel Comune di Scarlino, individuando l'attività IPPC esercitata nell'Allegato I, punto 5.2 del D.Lgs. n. 59/2005 e sm.i.;

**RITENUTO**, altresì, di subordinare la presente Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al rispetto delle prescrizioni contenute nel seguito e nei sotto indicati allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

- a) Allegato Tecnico (All. “1”), contenente l'elenco di tutti gli elaborati di progetto (Cap. 1.1 dell'Allegato Tecnico);
- b) Piano di Monitoraggio e Controllo (All. “2”);

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

**VISTA** la LRT n° 40/09 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 195 “Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale”;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 37 del 22/03/2010, con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta provinciale n. 38 del 22/03/2010, con la quale è stata approvata la nuova macrostruttura della Provincia di Grosseto ai sensi dell'art. 15 del suddetto Regolamento;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 39 del 22/03/2010, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2010, il Piano Dettagliato degli Obiettivi e l'assegnazione delle risorse umane e finanziarie;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Provincia n. 76 del 30/03/2010, con il quale è stato conferito temporaneamente al Direttore Generale/Segretario Generale, Avv. Emilio Ubaldino, l'incarico di direzione del Dipartimento Sviluppo Sostenibile per l'espletamento delle funzioni di cui alla sopra citata Deliberazione G.P. n. 38/2010, dall'01/04/2010 al 31/08/2010, nelle more dello svolgimento delle procedure di selezione;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Provincia n. 78 del 30/03/2010, con il quale è stato conferito al Dirigente, Dott. Giampiero Sammuri, l'incarico di direzione dell'Area Ambiente e Conservazione della Natura per l'espletamento delle funzioni di cui alla sopra citata Deliberazione G.P. n. 38/2010, dall'01/04/2010 al 31/03/2013;

**VISTA** la disposizione del 31/05/2010, prot. n. 89663, con la quale il sottoscritto Dirigente, Dott. Giampiero Sammuri, ha definito la microstruttura dell'Area Ambiente e Conservazione della Natura e nello specifico, relativamente al Servizio Ambiente, ha affidato l'incarico di coordinamento e gestione dell'U.P. Amministrativa del Servizio al Dott. Renzo Rossi e l'incarico di coordinamento e gestione dell'U.P. Tecnica del Servizio alla Dott.ssa Marilyn Magro, nonché ha assegnato agli stessi la responsabilità, ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii, dei procedimenti attribuiti alle rispettive UU.PP.;

**ACCERTATO** il rispetto dell'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

## DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e qui riportati ad ogni effetto:

- 1) **di approvare** tutte le premesse e le motivazioni sopra riportate;
- 2) **di dare atto** che l'impianto di incenerimento alimentato a biomasse e CDR e CDRQ, della Soc. Scarlino Energia S.r.l., con sede legale in Firenze, Via Benedetto Varchi, n. 24, con sede operativa in loc. Casone nel Comune di Scarlino, deve considerarsi "impianto nuovo" ai sensi della definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) del citato D.Lgs. 59/2005 e s.m.i., in quanto *"impianto che non ricade nella definizione di impianto esistente"*;
- 3) **di rilasciare** la presente Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) per l'impianto di incenerimento alimentato a biomasse e CDR e CDRQ, alla Dr.ssa **Maria Teresa Caroleo** nata il 15.10.1971 a Reggio Calabria (RC) residente a Bagno a Ripoli (FI) via Bikila n°16, in qualità di Amministratore Delegato della Soc. Scarlino Energia S.r.l., con sede legale in Firenze, Via Benedetto Varchi, n. 24, con sede operativa in loc. Casone nel Comune di Scarlino,
- 4) **di dare atto**, per quanto sopra espresso che l'attività IPPC di cui trattasi è individuata nell'Allegato I, punto 5.2 del D.Lgs. n. 59/2005 e s.m.i. (*"Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti nella direttiva 89/369/CEE dell'8 giugno 1989 del Consiglio, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, e nella direttiva 89/429/CEE del 21 giugno 1989 del Consiglio, concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, con una capacità superiore a 3 tonnellate al giorno"*);
- 5) **di subordinare** la presente Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al rispetto delle prescrizioni contenute nella DGP n° 36 del 11.03.10 *"Approvazione Supplemento al rapporto istruttorio interdisciplinare del 16 gennaio 2009...(omissis)"*, punto n°9;
- 6) **di dare atto** che la suddetta DGP n° 36 del 11.03.10 contiene in particolare prescrizioni da ottemperate, con oneri a carico della Soc. Scarlino Energia S.r.l., prima dell'avvio dell'attività con uso di CDR e CDR-Q fra le quali in particolare:

**- EMISSIONI IN ATMOSFERA:**

in merito alla valutazione delle ricadute e delle concentrazioni di inquinanti emessi dall'impianto in progetto, si rileva il livello di incertezza sulla reale responsabilità relativa rispetto alle diverse altre fonti di inquinamento atmosferico e rispetto alle potenziali forme di trasporto da altre sorgenti emissive. A tale riguardo, e proprio per effetto dell'incertezza richiamata, si prescrive un monitoraggio ambientale che preveda una modalità di azione relativa a microinquinanti organici ed inorganici, oltre che di polveri fini e ultra-fini atta a verificare fenomeni di sovraccarico ambientale che possa fornire elementi di indicazioni in merito alle responsabilità percentuali degli effetti misurati in ambiente atmosferico e quindi permetta di fornire un quadro di valutazione concreto e certo delle condizioni di salvaguardia ambientale e sanitaria connesse con la presenza sull'area di più sorgenti emissive.

Rispetto alla definizione degli areali di collocazione dei presidi di monitoraggio, tenuto conto delle incertezze delle risultanze modellistiche - che sono ritenute valide sotto il profilo di una valutazione di "screening" - e preso atto delle risultanze dello studio predisposto dal Dipartimento di Energetica dell'Università degli Studi di Firenze, si ritiene che debbano essere individuate non sulla base delle risultanze del modello presentato quanto sulla base delle significatività di esposizione rispetto ai recettori sensibili.

Oltre a quanto previsto ai sensi del D.Lgs. 133/2005, si prescrive l'installazione e la messa in funzione, entro sei mesi dall'autorizzazione e comunque precedentemente alla fase di avvio dell'impianto, di:

- (a) campionatori automatici per PCDD/PCDF per entrambi i punti di emissione (camini linea 01 e 02-03). L'impiego dei campionatori automatici per PCDD/PCDF potrà avere una modalità di applicazione sperimentale, secondo il seguente programma di prelievo ed analisi:
  - per i primi tre mesi potrà essere previsto un campionamento quindicinale;
  - per i successivi nove mesi potrà essere previsto un campionamento mensile.
- (b) monitoraggio in continuo delle concentrazioni di mercurio (Hg).
- (c) installazione di pannelli o monitor informativi al pubblico sui livelli degli inquinanti monitorati in continuo e in discontinuo; i risultati del monitoraggio dovranno essere validati e inseriti direttamente dal Proponente anche sul sito web della Società.

**- CARATTERIZZAZIONE DELLO STATO ATTUALE DI QUALITÀ DI ACQUA, ARIA, SUOLO, FLORA E FAUNA ("punto zero dell'ambiente"):**

gli studi forniti dal Proponente il 18-01-10 ad integrazione della domanda di AIA del 27-04-09 (rispettivamente, All. 24 e All. 18):

- "Campagna di caratterizzazione dei flussi di microinquinanti (PCDD/F, PCB, IPA) e delle concentrazioni di polveri fini ed ultra-fini (nano-particelle) – Autunno 2008 – Primavera 2009" (Eco-Research)
- "Monitoraggio di microcontaminanti organici ed inorganici su recettori sensibili" (Prof. Bacci e Dott.ssa Caneschi)

rappresentano contributi necessari alla valutazione della qualità ambientale dell'area di progetto.

Riguardo al primo studio citato, occorre evidenziare l'opportunità di incrementare il monitoraggio ricorrendo a stazioni di rilevamento fisse. Almeno due stazioni potrebbero essere posizionate in aree interne agli abitati di Follonica e Scarlino Scalo. Secondo la DGRT 14 aprile 2008, n. 272 "Criteri direttivi sugli impianti di incenerimento" (all. A, punto 8 "monitoraggio ambientale"), in relazione al recettore sensibile "popolazione" è richiesto un monitoraggio dei parametri che caratterizzano la qualità dell'aria con particolare riferimento agli inquinanti normati ai quali l'impianto può dare un contributo significativo, oltre a determinazioni, con campagne periodiche, dei metalli (As, Pb, Cd, Ni), IPA (B(a)P e altri con 5 o più anelli benzenici). E' pertanto necessario che le due stazioni di monitoraggio siano attrezzate per la determinazione in continuo dei parametri: PM10, PM2.5, NO<sub>2</sub>/NO<sub>x</sub>. Le stesse stazioni potranno essere utilizzate per la determinazione periodica di metalli (As, Pb, Cd, Ni), IPA (B(a)P ed altri con 5 o più anelli benzenici) nel particolato PM10. Le due stazioni potranno rappresentare una integrazione alla rete di monitoraggio della qualità dell'aria della provincia di Grosseto. In corrispondenza delle stesse stazioni potranno svolgersi campagne periodiche per la caratterizzazione dei flussi di microinquinanti (PCDD/F, PCB, IPA) e delle concentrazioni di polveri ultra-fini.

Riguardo al secondo studio citato, che risponde alle istanze di cui al capitolo 8 della DGRT 272/08, in merito alla proposta relativa al II monitoraggio (Sistemi a terra, pag. 22, All. 18), si segnala l'opportunità di aggiungere alcune stazioni di prelievo di suolo e vegetali nella zona di Scarlino Scalo, che attualmente ne risulta sprovvista. La cadenza temporale delle campagne di monitoraggio potrà essere stabilita in relazione ai risultati ottenuti e, comunque, dovrà essere almeno triennale. In

relazione alla proposta Il monitoraggio (Sistemi acquatici, pag. 24, All. 18), sarà opportuno fornire gli esiti del primo monitoraggio sui sistemi acquatici prima dell'avvio dell'attività con uso di CDR e CDR-Q; considerati gli esiti, sarà definita la frequenza dei successivi monitoraggi sui sistemi acquatici.

Dovrà essere utilizzato come strumento diagnostico una procedura del tipo "approccio ecotossicologico integrato" che consideri in un unico progetto, da approvare prima dell'inizio dell'attività con uso di CDR e CDR-Q da parte della Provincia, sia le matrici ambientali (aria, suoli ed organismi), sia le specifiche analisi chimiche, sia le risposte biologiche di alcuni specifici bioindicatori. Tale studio non si dovrà limitare a verificare lo "stato chimico" ambientale, ma dovrà essere in grado di valutare lo stato di salute dell'area attraverso gli effetti sugli organismi ed in particolare rispondere ai seguenti obiettivi:

- 1- natura, entità della eventuale contaminazione nella matrice aria;
- 2- bioaccumulo di contaminanti potenzialmente tossici per il biota in una specie bioindicatrice quale il lombrico *Octodrilus complanatus*;
- 3- Rischio tossicologico per il biota terrestre in seguito all'analisi di markers tossicologici in esemplari di *Helix* sp.;
- 4- Rischio tossicologico per l'uomo mediante analisi di contaminanti ambientali negli alimenti e nel latte materno e risposte di linee cellulari umane all'esposizione in vitro ad estratti superficiali di suoli.

Per quanto concerne il piano sperimentale delle matrici che verranno prelevate in situ ovvero aria (campionatori) ed organismi (bioaccumulo lombrichi e molluschi gasteropodi, marker tossicologici) si dovranno posizionare una serie di campionatori di aria con maglia di 500. Al di sotto di ciascun campionario di aria dovrà essere posizionato un gruppo di esemplari di *Helix* sp. (trapiantati da una popolazione non locale) (N=10) e nel raggio di 250 m dal campionario dovranno essere reperiti (ove presenti) esemplari selvatici di lombrico.

..... Omissis.....

#### **- MONITORAGGIO IMPATTI SU ECOSISTEMI E AREE PROTETTE:**

lo studio "Monitoraggio di microcontaminanti organici ed inorganici su recettori sensibili" (Prof. Bacci e Dott.ssa Caneschi) consegnato dal Proponente il 18-01-10 (All. 18) individua, ai sensi della DGRT 272/08 (all. A, punto 8 "Monitoraggio ambientale"), i recettori sensibili e i parametri da rilevare.

Per i sistemi terrestri sono state considerate le matrici suolo e vegetali, per i sistemi acquatici sedimenti, macrofite e fauna ittica. Si ritiene necessario, per una valutazione dell'attuale qualità ambientale dei sistemi acquatici presenti (punto 0), acquisire i risultati del monitoraggio prima dell'avvio dell'attività con uso di CDR e CDR-Q; considerati gli esiti, sarà definita la frequenza dei monitoraggi successivi. Anche in questo caso comunque si ritiene essenziale l'utilizzo di metodologie più adeguate a valutare lo stato di salute dell'ambiente, come sopra riportato.

Si prescrive uno studio eco tossicologico integrato specifico per i corpi idrici, da approvare da parte della Provincia prima dell'avvio dell'attività con uso di CDR e CDR-Q, unito a quello già indicato per gli ambienti terrestri, al fine di fornire un quadro più preciso e rassicurante sugli effetti dell'impianto sull'ecosistema complessivo.

#### **- BONIFICHE AMBIENTALI:**

il quadro conoscitivo delle aree di bonifiche e le relazioni con gli interventi di progetto è stato implementato e commentato, dalla Società Proponente, in sede di integrazioni AIA del 18/01/2010.

Il Proponente evidenzia che tutti gli interventi avranno inizio solo a seguito della certificazione di avvenuta bonifica da parte dell'Autorità Competente. Per quanto sopra il Comune competente per territorio dovrà esprimersi in riferimento ai rapporti tra le opere previste dal progetto e i progetti di bonifica approvati, anche in riferimento alla tempistica di esecuzione dei lavori.

#### **- EMISSIONI ACUSTICHE:**

effettuare rilevamenti strumentali indicativi dell'impatto dell'azienda durante il periodo di maggiore attività, sia in periodo diurno che notturno, lungo il confine di pertinenza nei recettori maggiormente esposti, al fine di verificare il rispetto dei limiti normativi (limite di emissione e immissione assoluto nelle aree a cielo aperto fruibili da persone o comunità). Prevedere un primo rilevamento strumentale entro 12 mesi dall'avvio dell'impianto e i successivi ogni tre anni. Inviare una comunicazione a Provincia ed ARPAT, 30 giorni prima dell'effettuazione delle misure, con descrizione delle modalità e

della tempistica di effettuazione delle stesse. Redigere un report cartaceo da inviare a Provincia e ARPAT entro 30 gg dall'effettuazione delle misure stesse.

#### **- MONITORAGGIO SU PRODUZIONI ZOOTECNICHE E ATTIVITÀ ECONOMICHE:**

*in merito alla valutazione dell'impatto sulle attività economiche presenti sul territorio e sulle produzioni agricole, il sistema di controllo delle emissioni al camino integrato da sistemi di misura innovativi (campionatori automatici per diossine e furani), la predisposizione del piano di controllo ambientale dell'aria attraverso stazioni di rilevamento fisse ed il monitoraggio dei sistemi terrestri e acquatici, unitamente allo studio dello stato di salute della popolazione residente (approccio ecotossicologico integrato con specifici bioindicatori, valutazione specifica della tossicità per l'uomo), rappresentano strumenti in grado di fornire sufficienti rassicurazioni di tutela ambientale e sanitaria e di impatto sulle attività economiche presenti sul territorio e sulle produzioni agricole.*

*Ad ulteriore tutela, in riferimento alle produzioni agricole zootecniche presenti sul territorio, si prescrive la realizzazione di un piano di biomonitoraggio della popolazione locale di animali di interesse zootecnico e veterinario al fine di individuare e prevenire eventuali rischi per la salute pubblica derivanti dal consumo di prodotti di origine animale. Il piano di biomonitoraggio dovrà essere approvato dalla Provincia e avviato "ante operam", prima dell'attivazione dell'impianto con l'uso di CDR-CDRq. Successivamente a tale attivazione dovrà essere eseguita la verifica periodica "post operam", a conferma che le prescrizioni imposte siano idonee ad assicurare la salvaguardia e la salubrità dell'ambiente e del territorio circostante ai fini della protezione dell'ecosistema e della salute dell'uomo.*

- 7) **di dare atto** che alcune delle prescrizioni contenute nel presente atto possono non includere ulteriori accorgimenti ed indicazioni prescrittive presenti invece nei suoi allegati e elaborati tecnici. In caso di prescrizioni diverse sullo stesso oggetto, devono essere tenute in considerazione quelle più restrittive a garanzia dell'interesse pubblico alla tutela della salute e dell'ambiente;
- 8) **di richiamare** la DGP n° 36 dell'11.03.10 - in merito all'applicazione di quanto indicato nel documento denominato: "Schema di Piano di Controllo" allegato 2) al Supplemento al Rapporto Istruttorio approvato - avviando un **Piano di Controllo** diretto della Provincia, sull'attività in oggetto da estendere successivamente, in maniera concertata, all'intera area industriale della piana di Scarlino. Detto Piano intende fornire un utile quadro di sintesi, senza intervenire su quanto già stabilito dalle norme, relativamente agli interventi tecnici e gestionali che si ritengono opportuni ed auspicabili al fine del conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale, di sicurezza, e di tutela della salute umana perseguiti dalla normativa stessa. Il suddetto Piano di Controllo sull'attività di cui trattasi dovrà svolgersi in contraddittorio con oneri a carico della Soc. Scarlino Energia s.r.l. e dovrà prevedere:

*in fase di avvio, con l'uso della miscela biomasse + CDR e CDR-Q, dell'impianto dovranno essere svolti sopralluoghi con lo scopo di:*

- a. Controllare la corretta taratura e calibrazione delle strumentazioni;*
- b. Verificare la corretta funzionalità del sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni;*
- c. Acquisire la padronanza del sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni e del funzionamento dell'impianto;*
- d. Valutare le eventuali difficoltà di gestione dell'impianto che possono incidere sui dati emissivi;*
- e. Verificare il corretto svolgimento delle prove analitiche e di collaudo dell'impianto e del sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni.*

*In fase di avvio dell'impianto, con l'uso della miscela biomasse + CDR e CDR-Q, saranno necessari degli incontri mirati con il gestore per discutere e risolvere eventuali problematiche emerse nel corso dei sopralluoghi e che possono richiedere alcune modifiche al sistema di elaborazione dei dati.*

*In fase di marcia regolare dell'impianto, nel corso di ogni sopralluogo, saranno svolte le seguenti attività:*

- a. Acquisizione di tutti i dati che consentano la verifica dei valori emissivi elaborati dal sistema di monitoraggio in continuo;*

- b. *Acquisizione dei dati di processo che permettano di valutare il corretto funzionamento dell'impianto e che hanno un ruolo fondamentale nell'elaborazione dei dati emissivi;*
- c. *Verifica dei report emissivi giornalieri;*
- d. *Verifica del rispetto delle prescrizioni impartite;*
- e. *Colloqui, con il capo turno e con il capo impianto, in merito ad eventuali situazioni ritenute rilevanti per la valutazioni dei dati emissivi;*
- f. *Nel caso in cui vengano effettuati particolari interventi da parte del gestore dell'impianto (manutenzione e calibrazione strumentazioni, modifica delle logiche di processo, ecc.) è necessario assistere alle operazioni previste, verificare il loro corretto svolgimento e le ripercussioni sul sistema di monitoraggio delle emissioni;*
- g. *Redazione di un verbale di sopralluogo.*

*Periodicamente verrà redatta una relazione in cui:*

- *Si riportano i dati di processo ed emissivi medi giornalieri;*
- *Si evidenziano eventuali anomalie nel sistema di monitoraggio delle emissioni;*
- *Si valuta la corretta registrazione ed elaborazione dei dati emissivi anche alla luce dei dati di processo.*
- *Vengono valutati in modo approfondito eventuali superamenti dei limiti emissivi già evidenziati nel corso dei diversi sopralluoghi.*

*In base a quanto emerso nel corso dei sopralluoghi e alla relazione periodica sull'andamento dell'impianto, viene presentata richiesta ufficiale ad ARPAT di effettuare eventuali controlli di competenza.*

- 9) **di richiamare** il documento denominato: “Schema di valutazione dello stato di salute dei residenti nei comuni di Follonica e Scarlino in relazione ai fenomeni di inquinamento ambientale” allegato 3) al Supplemento al Rapporto Istruttorio approvato con la DGP n° 36 dell'11.03.10, dando atto quanto ivi evidenziato in merito all'applicazione dello stesso: “risulta importante il coinvolgimento della comunità locale nell'indagine. Si propone la costituzione di una **Commissione di assistenza alla comunità locale** che rappresenti gli interessi della comunità stessa. La commissione, che potrà comprendere responsabili eletti, ambientalisti, medici locali, insegnanti, rappresentanti dell'industria, dovrà servire ad esprimere le preoccupazioni sulla salute da parte dei cittadini e per la comunicazione dei protocolli e dei dati dello studio”;
- 10) **di dare atto** che la DGP n° 36 dell'11.03.10 ha prescritto alla Società Scarlino Energia di presentare un progetto relativo ad un sistema di **teleriscaldamento**, attraverso l'utilizzo del calore generato presso l'impianto, a servizio dei centri abitati di Follonica e di Scarlino Scalo, entro 1 (un) anno dall'entrata in esercizio dell'impianto;
- 11) **di subordinare** la presente Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), oltre a quanto disposto nella DGP n°36/10, al rispetto delle prescrizioni contenute nel seguito e nei sotto indicati allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:
- a) Allegato Tecnico (All. “1”), contenente l'elenco di tutti gli elaborati di progetto (Cap. 1.1 dell'Allegato Tecnico);
  - b) Piano di Monitoraggio e Controllo (All. “2”);
- 12) **di dare atto**, inoltre, che la presente autorizzazione, in virtù di quanto disposto dall'art. 213, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 152/2006, sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni di cui al Capo IV del Decreto stesso e, quindi, anche quella, relativa a nuovi impianti di smaltimento e di recupero rifiuti, disciplinata dall'art. 208, fatti salvi i diritti dei terzi e le autorizzazioni, le prescrizioni e concessioni delle altre autorità competenti interessate, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili, in riferimento all'attività di cui al presente atto;
- 13) **di dare atto**, altresì, che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 59/2005 e s.m.i., **il presente atto ha validità di 5 (cinque) anni** a decorrere dalla data della presente autorizzazione. La Soc. Scarlino Energia S.r.l., 6 (sei) mesi prima della scadenza della presente autorizzazione, dovrà trasmettere a questa Amministrazione Provinciale apposita domanda di rinnovo secondo le modalità di cui allo stesso articolo;

- 14) **di stabilire** che la Società proponente dovrà rendersi disponibile ad effettuare uno o più incontri con la Provincia e i componenti della conferenza AIA al fine di permettere l'acquisizione periodica degli elementi di approfondimento tecnico-impiantistico-gestionale e per valutare eventuali e necessarie migliorie da apportare al sistema con particolare riferimento alle procedure di monitoraggio, conformemente alla normativa IPPC e alle BAT;
- 15) **di stabilire** che a seguito degli incontri di cui al punto precedente, potrà essere convocata una nuova conferenza dei servizi dalla quale potranno emergere anche modifiche all'Allegato tecnico "1", ai documenti relativi all'AIA stessa ed alle prescrizioni del presente atto;
- 16) **di riservarsi** comunque di aggiornare, modificare e/o sostituire il presente atto (compresi i suoi allegati), assegnando eventuali ulteriori prescrizioni, nonché di richiedere alla ditta in oggetto ulteriore documentazione integrativa, qualora si renda necessario, successivamente all'esame delle analisi previste dalle prescrizioni di cui alla DGP n° 36 del 11.03.10 e dal Piano di Monitoraggio e Controllo, nonché di tutta la documentazione integrativa richiesta dal presente atto, o qualora si renda necessario per intercorse esigenze di adeguamento a nuovi provvedimenti normativi o per modifica/emanazione dei decreti contenenti le linee guida nazionali di settore o per ulteriori adeguamenti a tali disposizioni;
- 17) **di dare atto** che l'Autorità competente, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 59/05, e ove lo ritenga necessario, può aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale o le relative condizioni in caso di modifiche non sostanziali, comunicate dal Gestore, come definite dall'art. 2, comma 1, lettera m) del D.lgs. 59/05 e s.m.i.;
- 18) **di segnalare** che la mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente atto autorizzativo e suoi successivi aggiornamenti, e in quelle che in materia potranno essere emanate successivamente, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 11 del D.Lgs. 59/05 e dal D.Lgs. 133/2005;
- 19) **di stabilire** che ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 – 3' comma del D.Lgs. 133/2005, il gestore, entro il 30 giugno di ogni anno, dovrà predisporre la relazione annuale relativa al funzionamento ed alla sorveglianza dell'impianto che dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione Provinciale la quale provvederà a renderla accessibile al pubblico;
- 20) la Soc. Scarlino Energia S.r.l. è tenuta a presentare un piano per la dismissione dell'impianto entro 90 giorni dal rilascio della presente autorizzazione e comunque prima dell'avvio dell'attività con uso di CDR e CDR-Q, ai sensi dell'art. 3 -1' comma lett. f) del D. Lgs. 59/2005 e dell'art. 4-6' comma del D. Lgs. 133/2005 che preveda di evitare qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività con il ripristino del sito ai sensi della vigente normativa;
- 21) la Soc. Scarlino Energia S.r.l. è tenuta, come anche indicato nelle LL.G.NN., ad avviare il percorso di certificazione del proprio sistema di gestione ambientale al fine di ottenere entro 2 (due) anni dal rilascio della presente autorizzazione la certificazione ISO:14001 ponendosi l'obiettivo dell'ottenimento in tempi ragionevoli anche della registrazione EMAS:04;
- 22) **di dare atto**, pertanto, che con il presente provvedimento viene approvato con prescrizioni il progetto relativo all'impianto in questione e rilasciata la relativa autorizzazione all'esercizio, così come di seguito specificato:

**A) Approvazione progetto:**

- A.1) il progetto di cui al presente atto è costituito da tutti gli elaborati, elencati al Cap. 1.1 dell'Allegato Tecnico (All. "1"), regolarmente timbrati e conservati agli atti di ufficio;
- A.2) l'avvio dell'attività con uso di CDR e CDR-Q è subordinata alle prescrizioni contenute nel presente atto, nell'Allegato Tecnico (All. "1"), nonché nella DGP n° 36/10 (VIA);
- A.3) la Soc. Scarlino Energia S.r.l., in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 5, comma 5, del DPGRT 25/02/2004, n. 14/R, è tenuta a comunicare a questa Amministrazione Provinciale il nominativo del Direttore dei lavori, la ditta esecutrice, la data di inizio lavori, nonché quella

dell'avvenuta ultimazione degli stessi, allegando a quest'ultima, apposita dichiarazione del Direttore dei Lavori che attesti la conformità delle opere realizzate al progetto così come approvato con il presente atto;

- A.4) la Soc. Scarlino Energia S.r.l. è obbligata ad adempiere a quanto disposto al punto precedente per l'espletamento degli accertamenti di competenza di questa Amministrazione Provinciale, da effettuarsi mediante apposito sopralluogo. Tale verifica, così come disposto, dall'art. 6, comma 3, del DPGRT 25/02/2004, n. 14/R, è presupposto imprescindibile dell'inizio dell'attività di cui trattasi;
- A.5) la Soc. Scarlino Energia S.r.l. dovrà rispettare tutte le prescrizioni, relative alla fase progettuale, inserite nell'Allegato Tecnico, comprese le prescrizioni di cui alla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 36 dell'11/03/2010 di Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.);
- A.6) ove le suddette prescrizioni prevedano la presentazione di documentazione integrativa, la stessa dovrà essere presentata a questa Amministrazione Provinciale prima dell'avvio dell'attività con uso di CDR e CDR-Q se non diversamente specificato;
- A.7) di dare atto che ai sensi dell'art. 4-8' comma del D.Lgs. 133/2005 almeno 5 (cinque) giorni prima dell'avvio effettivo delle operazioni di incenerimento con uso di CDR, CDRQ, si procederà ad una ulteriore verifica del rispetto delle prescrizioni assegnate con il presente atto dietro specifica richiesta da parte della società Soc. Scarlino Energia S.r.l. da inviarsi almeno 15 (quindici) giorni prima di tale scadenza;

#### **B) Autorizzazione all'esercizio:**

- B.1) l'inizio dell'attività è subordinato alla verifica di cui ai precedenti punti A4 e A7. A tale verifiche seguirà apposito atto amministrativo rilasciato da questa Amministrazione Provinciale;
  - B.2) L'atto amministrativo di cui sopra disporrà, fra l'altro, il ritiro dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato con fonti rinnovabili (biomasse), sito in loc. Casone nel Comune di Scarlino, rilasciata, alla Dr.ssa Maria Teresa Caroleo nata il 15.10.1971 a Reggio Calabria (RC) residente a Bagno a Ripoli (FI) via Bikila n°16, in qualità di Amministratore Delegato della Società medesima, con Determinazione Dirigenziale n. 3851 del 31/10/2008, successivamente modificata per varianti non sostanziali con Determinazione Dirigenziale n. 2037 del 30/06/2010;
  - B.3) l'inizio dell'attività è subordinato, altresì, così come disposto dall'art. 8 del DPGRT 25/02/2004, n. 14/R, alla presentazione da parte della Soc. Scarlino Energia S.r.l., a favore di questa Amministrazione Provinciale, di idonea garanzia finanziaria, nelle forme e con le modalità previste nell'allegato n. 3 del citato regolamento regionale. Detta garanzia, bancaria o assicurativa, dovrà essere stipulata con primaria compagnia di assicurazione operante sul territorio dell'Unione Europea, che risulti in possesso dei requisiti di cui alla L. 348/1982 per il rilascio delle garanzie finanziarie in materia ambientale. Inoltre detta garanzia dovrà superare di due anni la scadenza dell'autorizzazione e dovrà prevedere la seguente dicitura: *"lo svincolo della suddetta fidejussione avverrà solo su esplicita richiesta dell'Ente garantito"*; nel caso di utilizzo totale o parziale, da parte dell'Amministrazione Provinciale di Grosseto della garanzia finanziaria (fidejussione), la stessa dovrà essere ricostituita per la continuazione dell'attività di gestione dell'impianto, nella stessa entità di quella determinata nel presente atto;
  - B.4) la Soc. Scarlino Energia S.r.l. dovrà rispettare tutte le prescrizioni, relative all'esercizio, inserite rispettivamente nel presente Atto, nell'Allegato Tecnico e nel Piano di Monitoraggio e Controllo, comprese anche tutte le prescrizioni di cui alla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 36 dell'11/03/2010 di Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.);
  - B.5) ove le suddette prescrizioni prevedano la presentazione di documentazione integrativa, la stessa dovrà essere presentata a questo Ente prima dell'accertamento di competenza di questa Amministrazione Provinciale di cui al precedente punto A4;
- 23) **di dare atto** che, in merito ai controlli ed in virtù di quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs. n. 59/2005 e s.m.i.:
- a) la Soc. Scarlino Energia S.r.l., prima di dare attuazione a quanto previsto dal presente provvedimento, dovrà darne comunicazione a questa Amministrazione Provinciale (*comma1*);
  - b) la Soc. Scarlino Energia S.r.l., a far data dalla comunicazione di cui sopra, deve trasmettere a questa Amministrazione Provinciale, al Comune di Scarlino e di Follonica nonché al

- Dipartimento A.R.P.A.T. di Grosseto, con preavviso di almeno 15 giorni, i dati relativi ai controlli, secondo le modalità e le frequenze stabilite nel presente provvedimento (*comma 2*);
- c) il Dipartimento A.R.P.A.T. di Grosseto, secondo le modalità previste nel presente provvedimento, dovrà controllare, con oneri a carico della Soc. Scarlino Energia S.r.l., il rispetto di quanto previsto ai punti a), b) e c) del *comma 3*;
- d) questa Amministrazione Provinciale, nell'ambito delle disponibilità finanziarie del proprio bilancio destinate allo scopo, potrà disporre ispezioni straordinarie sull'impianto in questione (*comma 4*);
- e) la Soc. Scarlino Energia S.r.l., al fine di consentire le attività di cui ai suddetti punti c) e d), deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per il prelievo dei campioni e per la raccolta di qualsiasi informazione necessaria (*comma 5*).
- 24) **di dare atto** che potranno essere approvate, su proposta del Dipartimento A.R.P.A.T. di Grosseto, modifiche al Piano di Gestione Operativo ed all'allegato Piano di Monitoraggio e Controllo, mediante apposita Determinazione Dirigenziale di questa Area, qualora le stesse non comportino varianti sostanziali ai sensi del D.Lgs. n. 59/2005 e s.m.i.; nel caso in cui dette modifiche siano proposte dalla Soc. Scarlino Energia S.r.l., sarà onere della Società dimostrare la non sostanzialità o meno delle stesse;
- 25) **di dare atto** che il presente provvedimento potrà essere oggetto di riesame da parte di questa Amministrazione Provinciale qualora si verifici una delle condizioni di cui all'art. 9, comma 4, del D.Lgs. n. 59/2005 e s.m.i.;
- 26) **di dare atto** che la Soc. Scarlino Energia S.r.l. dovrà comunicare a questa Amministrazione Provinciale eventuali modifiche dell'impianto, nonché eventuali variazioni nella titolarità della gestione dello stesso, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 10 del D.Lgs. n. 59/2005 e s.m.i.;
- 27) **di dare atto** che l'importo, pari ad € 4.000,00, versato dalla Soc. Scarlino Energia, quale acconto da destinarsi alle spese di istruttoria, è stato stabilito, sulla base delle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 229 del 15 marzo 2004, nell'attesa del recepimento da parte della Regione Toscana stessa dell'emanazione Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 "*Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 22 settembre 2008, n. 222 ed entrato in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione stessa, così come previsto dall'art. 10 del Decreto medesimo;
- 28) **di prendere atto** di quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 495 del 15 giugno 2009 "*Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) – Adeguamento ed integrazioni tariffe da applicare ai sensi del comma 4, art. 9, del Decreto Ministeriale 24 aprile 2008*", successivamente integrata con Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 631 del 20/07/2009;
- 29) **di dare atto**, che ai sensi della DGRT n. 495 del 15/06/2009 successivamente modificata dalla D.G.R.T. n. 631/2009, avente ad oggetto "*Autorizzazione Integrata Ambientale adeguamento ed integrazione tariffe da applicare ai sensi dell' art.9 comma 4 del DM 24 aprile 2008*" restano a carico del gestore il pagamento degli oneri relativi alla tariffa, relativa all'istruttoria del presente provvedimento .
- 30) **di dare atto** che, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie di cui al presente provvedimento da parte della Soc. Scarlino Energia S.r.l., questa Amministrazione Provinciale potrà procedere nei confronti della stessa secondo le modalità prescritte dall'art. 11, comma 9, del D.Lgs. n. 59/2005 e s.m.i., nonché, in caso di manifestate situazioni di pericolo o di danno per la salute, secondo il successivo comma 10 del medesimo articolo di Legge;
- 31) **di dare atto** che la Soc. Scarlino Energia S.r.l. dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di conferimento dei rifiuti agli impianti di recupero e/o smaltimento ed in materia di gestione degli imballaggi;

- 32) **di dare atto** che l'impianto dovrà essere gestito secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta, nonché secondo le prescrizioni e puntualizzazioni contenute nel presente atto. Alcune delle prescrizioni contenute nel presente atto possono includere indicazioni relative ad accorgimenti previsti negli elaborati prodotti e ne ribadiscono, pertanto, il contenuto, definendolo, se del caso, in modo più preciso. Qualora il presente atto comprenda prescrizioni più restrittive rispetto al contenuto della documentazione prodotta, valgono le suddette prescrizioni più restrittive;
- 33) **di dare atto** che l'impianto dovrà essere condotto nell'osservanza di tutti gli adempimenti prescritti dalle vigenti disposizioni di Legge e regolamenti e l'attività dovrà essere svolta adottando tutte le misure necessarie per evitare l'insorgenza di problemi igienico sanitari e/o ambientali, nonché dovranno essere adottate tutte le opportune cautele per impedire ogni disturbo e/o molestia dell'abitato limitrofo ed ai fini della sicurezza od incolumità degli addetti in applicazione alla normativa di settore;
- 34) **di dare atto**, in ottemperanza di quanto prescritto dall'articolo 5, comma 3, della L. 241/1990 e ss.mm.ii. che:
- a) l'unità organizzativa responsabile del procedimento di cui al presente provvedimento amministrativo è il Servizio Ambiente dell'Area Ambiente e Conservazione della Natura della Provincia di Grosseto, con sede in Grosseto, Via Aurelia Nord n. 217/4;
  - b) la responsabilità del procedimento di cui all'oggetto è del Dirigente Dr Giampiero Sammuri;
  - c) copia del presente atto e degli atti relativi al procedimento restano disponibili in visione presso il Servizio Ambiente di cui sopra;
- 35) **di dare atto** che, come previsto dall'art. 11, commi 2 e 8, del D.Lgs. n. 59/2005 e s.m.i., i dati, nonché i conseguenti risultati relativi ai controlli richiesti alla Soc. Scarlino Energia S.r.l., secondo le modalità e le frequenze stabilite dalla presente autorizzazione, in possesso della Provincia, vengono messi a disposizione del pubblico nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 195 e ss.mm.ii.;
- 36) **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., i soggetti interessati possono presentare ricorso, nei modi di legge, o al T.A.R. competente, o, in alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente, entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto;
- 37) **di dare atto** che il presente provvedimento dovrà essere ritirato personalmente dal legale rappresentante della Soc. Scarlino Energia S.r.l., o da persona specificatamente delegata, presso il Servizio Ambiente dell'Amministrazione Provinciale di Grosseto;
- 38) il presente provvedimento viene trasmesso, per opportuna conoscenza e per quanto di rispettiva competenza:
- al Comune di Scarlino;
  - al Comune di Follonica;
  - al Dipartimento Provinciale A.R.P.A.T. di Grosseto;
  - all'Azienda U.S.L. 9 – Zona 1 “Colline Metallifere” - Follonica;
  - al Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
  - alla Regione Toscana – Settore "Qualità dell'aria, rischi industriali, prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento”;
  - al Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Forestale del Corpo Forestale dello Stato (N.I.P.A.F.) di Grosseto;
  - al Comando dei Carabinieri Nucleo Ambientale (N.O.E.) di Grosseto;
  - al Settore Polizia Provinciale di questa Amministrazione Provinciale;

39) il presente provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio Provinciale di questa Amministrazione Provinciale per 10 giorni consecutivi, ai sensi del Capo II, art. 7, comma 5, del vigente "Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Provinciale", approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 231 del 21/12/1998 e modificato ed integrato con successive Deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 23 del 27/04/2001 e n. 13 del 04/03/2003.

**IL DIRIGENTE**

**AREA AMBIENTE E CONSERVAZIONE DELLA NATURA**

(Dott. Giampiero Sammuri)